



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Siracusa composto dai signori Magistrati :

- D.ssa Veronica Milone - Presidente
- Dr. Salvatore Leuzzi - Giudice relatore
- Dr. Sebastiano Cassaniti - Giudice

riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 9.2.2011 SI.TE.CO. s.p.a. chiedeva d'essere ammessa alla procedura del concordato preventivo.

In precedenza, il 29.9.2010, Sudelettrica s.p.a. aveva presentato istanza di fallimento.

Analoga istanza era stata depositata da Dami Cosimo l'11.11.2010.

Il 9.2.2011, in pari data rispetto al deposito del ricorso per l'ammissione al concordato, due ulteriori istanze di fallimento erano presentate da Onda s.r.l. e Co.me.co. s.r.l.

Con decreto del 12.7.2011, il Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, ammetteva la proponente al concordato, dichiarandone aperta la relativa procedura e provvedendo alla nomina del commissario giudiziale, avv. Laura Panigada.

Veniva, quindi, calendarizzata l'adunanza dei creditori.

In data 14.2.2012 il commissario giudiziale depositava la propria relazione ex art. 172 L.F..

In seguito al deposito di relazione commissariale integrativa del 7.5.2012, il Tribunale apriva d'ufficio ex art. 173 L.F. il subprocedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo anteriormente disposta.

Ciò premesso, il Collegio osserva.

Sussistono i presupposti per la revoca dell'ammissione al concordato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 173 L.F..

Alla stregua degli accertamenti svolti dal commissario giudiziale è inequivocabilmente emerso come la debitrice abbia rappresentato una

n. 60/2012_R Fall.

n. 61/2012_sent.

n. 3475 cron.

n. 2918 rep.

n. 710/2012
reg. mod. 2/A/SG
per il contr.unificato

Per ricevuta di estratto sentenza al P.M.

Fatta comunicazione Ufficio Registro Imprese

Comunicata Ufficio Esecuzioni Tribunale

realità imprenditoriale non veritiera, idonea ad orientare il voto dei creditori, snaturandolo e falsandolo.

Taluni atti della proponente mostrano una **valenza decettiva**, in quanto capaci di viziare il consenso informato della massa dei creditori, che il Tribunale è pur chiamato a garantire.

Mette punto osservare che la richiamata norma condiziona tutto lo svolgimento del concordato preventivo, esprimendo una delle statuizioni più importanti nell'economia generale della normativa sul processo.

Previsione più ampia il Legislatore non poteva adottare.

Col l'art. 173 L.F. sono state enucleate ipotesi ben precise nelle quali è d'uopo addivenire alla revoca dell'ammissione: esse sono distinte tra primo e terzo comma, a seconda che le condotte vengano commesse **precedentemente** al decreto di ammissione alla procedura, ovvero **nel corso** della procedura medesima.

I fatti di frode rilevanti sono, comunque, "promiscuamente" riferibili tanto alla fase precedente che a quella posteriore alla presentazione del ricorso.

Con riferimento alle condotte poste antecedentemente all'ammissione, il segnalato primo comma **tipizza**, anzitutto, alcune fattispecie di atti di frode commessi in danno del ceto creditorio, individuandole nell'occultamento o nella dissimulazione dell'attivo, nella dolosa omessa denuncia di crediti, nella rappresentazione di passività in realtà insussistenti.

Il primo comma contempla, poi, la possibile rilevanza di "**frodi atipiche**", rimettendone natura e sostanza, a chiusura del sistema, alla formula residuale della commissione di "altri atti di frode".

Giova considerare che gli atti che rilevano, in base a detto ultimo inciso, non sono necessariamente quelli da reputarsi tali da un punto di vista civilistico (contratti in frode alla legge, con causa o motivo illecito, simulati ovvero soggetti a revocatoria) o da un punto di vista penalistico (ipotesi previste e punite in virtù del disposto di cui agli art. 216 e ss. L.F.), bensì quelli che, **per quanto dotati di una portata "interna" alla procedura concorsuale di cui trattasi, nondimeno siano finalizzati a "frodare" le ragioni del ceto creditorio, nel senso di inficiare il percorso formativo del consenso che il ceto in questione è chiamato ad esprimere sulla proposta concordataria.**

In altri termini, sono “altri atti di frode” gli atti che valgono a esibire ai creditori, al fine di carpirne il consenso, una surrettizia, incongrua ed errata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa debitrice.

In buona sostanza, vengono in evidenza tutti gli atti destinati ad esplicitare i propri effetti negativi sul ceto creditorio, poiché dotati di un nesso strumentale rispetto alla procedura concorsuale, che li rende adeguati a traviare il consenso sottostante il negozio tra debitrice proponente e creditori accettanti.

Non pare, peraltro, contestabile, stante l'utilizzo dell'aggettivo "altri", che il Legislatore abbia inteso creare un collegamento con la precedente elencazione tipica nel senso che, se per un verso i comportamenti espressamente indicati sono senz'altro atti di frode, per altro verso nella stessa categoria rientrano quegli altri comportamenti che hanno le stesse “sembianze” distintive, in quanto contrassegnati dall'attitudine ad abbindolare i creditori sulle reali opportunità di soddisfacimento, tendendo ad ostentare la maggior convenienza della proposta rispetto alla liquidazione fallimentare.

In tal senso, osserva il Collegio, che ai fini della revoca “per frode” della procedura di concordato preventivo integra una condizione sufficiente una fittizia e obiettivamente artefatta rappresentazione della realtà complessiva dell'impresa che si sostanzia in un inganno potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei creditori senza che si debba affatto indagare sull'esistenza o meno in concreto del pregiudizio (App. Milano, 29 giugno 2011).

Ciò detto con riferimento al primo comma dell'art. 173 L.F., mette in conto considerare che il terzo comma della norma impone che si provveda nel senso della revoca dell'ammissione in ipotesi in cui “in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato”.

In buona sostanza, il Tribunale è tenuto indefettibilmente ad controllare che l'offerta concordataria si mantenga entro gli esatti confini della regolarità procedurale, dovendo revocare l'ammissione non solo laddove, all'esito degli accertamenti svolti dal commissario giudiziale, siano riscontrati atti in frode,

ma anche laddove comunque emerga la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato (Trib. Monza, 25 novembre 2011).

L'ultimo inciso dell'art. 173 L.F. consente, anzi pretende, una verifica sostanzialmente continua delle condizioni d'ammissibilità del concordato.

Dopo il decreto di ammissione alla procedura, il Tribunale mantiene, pertanto, un potere di controllo finalizzato all'accertamento della perduranza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato, controllo condotto non più sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, bensì di tutta l'attività di verifica compiuta su impulso del commissario giudiziale (Trib. Siracusa, 11 novembre 2011).

L'esercizio di detto potere è, del resto, ontologicamente strumentale a porre il ceto creditorio in condizione di esprimere una adesione consapevole, ricevendo informazioni corrette, complete ed esaustive, tanto da potersi orientare in ordine alla convenienza della proposta.

Laddove il Tribunale verifici, anche mediante la "lente" offerta dal commissario, il difetto dei presupposti per l'ammissione al beneficio concordatario, esso è tenuto a sanzionare ex officio la debitrice proponente, mediante la revoca dell'ammissione anteriormente disposta (Cass. 15 settembre 2011, n. 18864).

In tal senso, rilievo essenziale possono rivestire i "fatti" accertati dal commissario, ossia le circostanze salienti non rese "note" dalla proponente, in quanto non rappresentate nella domanda di accesso al concordato.

Svolta questa indispensabile premessa ricostruttiva dell'istituto della revoca ex art. 173 L.F., veniamo all'enumerazione delle distinte e composite situazioni che motivano la revoca del decreto di ammissione.

1) È emersa l'effettuazione di pagamenti successivamente alla presentazione della proposta di concordato e alla sua ammissione.

Dall'esame dello stato patrimoniale e del conto economico di SI.TE.CO. s.p.a. alla data del 27.10.2011, in raffronto alla situazione correlata all'1.2.2011, data di riferimento della proposta di concordato, depositata giustappunto il 9.2.2011, affiora inconfondibilmente questo dato: l'1.2.2011 il saldo di detto conto esponeva un importo a debito di euro 15.409,34; viceversa, il 27.10.2011 il conto presentava un saldo a debito di euro 18.151,34.

Parallelamente viene in rilievo un costo complessivo per compensi amministratori/liquidatore, dal mese di febbraio 2011 alla succitata data del 27.10.2011 di euro 29.400,00.

Consta, poi, l'avvenuta effettuazione di corresponsioni di denaro, dal giorno di deposito della proposta concordataria al 20.7.2011, per complessivi euro 13.682,00 al netto di ritenute e contributi previdenziali.

Ed ancora emerge l'esecuzione di dazioni pecuniarie dal 21.7.2011 al 27.10.2011 per euro 2.742,00, sempre al netto di ritenute e contributi previdenziali.

Più in dettaglio, l'esame del libro giornale ha condotto alla rilevazione di pagamenti ai seguenti soggetti a decorrere dal 24.2.2011: rag. Trommino; avv. Vincenzo Trapanese; avv. Anna Trapanese; consulente contabile Vinci Antonio; liquidatore.

Mancano le fatture di riferimento.

Non è dato conoscere la tipologia specifica dei menzionati pagamenti, né, dunque, la loro attinenza obiettiva con la procedura concordataria in essere.

I significativi versamenti appannaggio di consulente contabile e liquidatore risultano effettuati – come accennato – senza ritenute d'acconto né contributi.

Constano poi: pagamenti in favore di operai per retribuzioni di gennaio 2011 per euro 3.744,00; pagamenti a vantaggio di Società S.P.A.R.T.A. per non meglio precisata "vigilanza"; pagamenti a beneficio di operai per retribuzioni relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2011; pagamenti a vantaggio di Mignosa Francesco per l'elaborazione di buste paga; pagamenti appannaggio di Porte e Arredi s.r.l.; versamenti in favore di "Rim. Sindacati" con data 3.6.2011, per il tramite di Credito Aretuseo; versamenti appannaggio di Sicima s.r.l.

In buona sostanza, l'analisi commissariale ha consentito di "registrare" importanti variazioni avuto riguardo alla classe dei "fornitori" (v. punto 2)), successive all'ammissione al concordato e snodatesi sino al 27.10.2011.

L'esame della situazione patrimoniale e del conto economico ancorate a detta ultima data, mette in luce che i conti intestati ad alcuni "fornitori" – tra i quali principalmente il rag. Trommino (redattore della relazione ex art. 161 L.F.), Vinci Antonio, Porte e Arredi s.r.l. – hanno subito modificazioni sensibili nei rapporti dare-avere.

Si tratta di modificazioni suscettibili di essersi prodotte, immancabilmente, per pagamenti.

Ciò detto, osserva il Collegio che l'art. 167 L.F. interdice il compimento, tra l'altro, dei pagamenti effettuati in violazione della *pur condicio creditorum*.

Dopo la presentazione della domanda – e quale ovvio *pendant* del divieto di azioni esecutive (art. 168, comma primo, L.F.) – interviene il divieto dei pagamenti.

Si tratta di divieto “assoluto”, nel senso che non residua alcun margine di discrezionalità, in capo al Tribunale, nel valutare la portata e l'incidenza della singola violazione, che rileva in quanto tale, offrendosi alla **mera constatazione sanzionatoria da parte del Collegio**.

Gli atti non autorizzati sono, in buona sostanza, in quanto tali, “atti in frode”. Vale, in altre parole, una *praesumptio iuris et de iure* della loro connotazione **fraudolenta**.

E si consideri che i pagamenti effettuati in violazione della *par condicio*, relativi a crediti pregressi, **non sono consentiti neppure se realizzati attraverso la compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza di procedura** (App. Milano, 2 marzo 2001).

Nel caso di specie, benchè sollecitata a chiarire immantinente la ragione, la causale e la natura di detti “anomali” pagamenti effettuati in costanza di concordato, la proponente non ha inteso offrire al commissario e, suo tramite, al Tribunale e alla platea degli altri creditori puntualizzazione o delucidazione alcuna.

Appare velleitario sostenere che la condotta risoltasi nella sottrazione fraudolenta di risorse destinate al soddisfacimento di tutti i creditori non osti alla prosecuzione della procedura, quando risulti idonea – come nel caso che occupa – a causare una corrispondente diminuzione delle prospettive di soddisfacimento dei creditori in violazione palese della *par condicio*.

2) La proposta concordataria introduce una alterazione delle cause di prelazione.

L'alterazione concerne sia i debiti tributari per sanzioni, sia i crediti vantati da I.M.S., sia un documentato credito artigiano.

Manca la previsione di classi che comprendano crediti – diversi da quelli spettanti a dipendenti, professionisti, enti previdenziali, assicurativi e tributari – da soddisfare in misura distinta rispetto a quella prevista per i chirografari.

La determina del liquidatore del 2.2.2011 conteneva la presentazione di un “*concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 160 L.F., proponendo ai creditori sociali i seguenti termini e modalità di pagamento:*

CREDITORI PRIVILEGIATI con soddisfazione al 100%

CLASSE A (creditori con ipoteca su immobili sociali)

CLASSE B (dipendenti e professionisti)

CLASSE C (Debiti tributari – Previdenziali – Assicurativi – Sanzioni

Previdenziali al 50%)

CREDITORI CHIROGRAFARI con soddisfazione al 38,68%

CLASSE D:

debiti erariali per sanzioni

debiti previdenziali per sanzioni 50%

Banche e Istituti finanziari

Fornitori

Altri ...".

La proposta depositata il 9.2.2011 riproduceva pedissequamente il classamento contemplato nella determina.

Quel che rileva in misura incisivamente patologica e deviante è la **mancata previsione di classi comprensive di crediti che, in quanto contrassegnati da privilegio, devono trovare, analogamente a quelli dei dipendenti, dei professionisti, degli enti previdenziali, assicurativi ed erariali, grado di soddisfazione diversa rispetto ai meri e indistinti chirografari.**

La proposta colloca sommariamente in classe "D" i "fornitori", senza predeterminare un soddisfacimento dei relativi crediti, laddove assistiti da **privilegio, secondo una percentuale differente da quella indicata per i semplici chirografari.**

È così significativamente accaduto che, nel corso dell'adunanza dei creditori del 15.2.2012, la **creditrice ditta Gerratana Salvatore**, inclusa dalla proponente nell'anzidetta classe "D", abbia dedotto e documentato la propria qualifica di ditta "artigiana" (peraltro notoria nel contesto locale di riferimento), senza che SI.TE.CO. riuscisse a formulare al riguardo idonea contestazione.

La spettanza alla ditta Gerratana del privilegio ex art. 2751-bis, n. 5), c.c. denota l'avvenuta violazione del chiaro disposto del comma 2 dell'art. 160 L.F., in forza del quale: *"La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o i diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,*

terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione".

Mette punto osservare che anche in relazione ai **crediti di I.M.S.** è stata appurata dal commissario l'obliterazione in proposta della connotazione privilegiata.

Il commissario liquidatore di I.M.S. ha rappresentato, avuto riguardo alle proprie ragioni creditorie, la sussistenza del privilegio ex art. 2764 c.c., quindi di un privilegio speciale mobiliare che, nel caso di specie, attingeva necessariamente i beni di I.M.S. persistentemente ubicati nelle aree detenute, prima in locazione poi *sine titulo*, da S.I.TE.CO..

Che i contratti intercorsi tra I.M.S. e S.I.TE.CO. (mediante i quali quest'ultima diveniva detentrica dietro pagamento di canoni di aree di proprietà della prima) avessero natura di contratti di locazione si evince da svariati e convergenti profili:

1) al momento della stipula dei contratti *de quibus*, I.M.S. aveva cessato da tempo la propria attività; 2) le aree locate non erano occupate da blocchi produttivi funzionanti né da compendi di beni organizzati e "riattivabili" in quanto tali; 3) lo stato prolungato di fermo produttivo e l'intrapresa attività liquidatoria del commissario implicava che il "valore - azienda" si palesasse obiettivamente sgretolato, scomposto e disperso; 4) I.M.S. era notoriamente - in ragione dell'entità e delle pregresse dimensioni imprenditoriali del soggetto in questione nel contesto di riferimento - in concordato preventivo con cessione di beni fin dal 1998; 5) la natura del concordato preventivo "prescelto" implicava all'evidenza che il commissario fosse deputato alla liquidazione dei beni inventariati non certo alla "ricostituzione" e all'affitto, a beneficio di occasionali quanto precari detentori, di compendi aziendali cessati e disgregati; 6) la natura liquidatoria del concordato comprometteva in radice la possibilità di affittare l'azienda, previamente incaricandosi di ricostituirne la smarrita funzionalità; 7) i beni immobili - ossia le aree - oggetto di quella che, non casualmente, le parti definivano "locazione", non costituivano "uno degli elementi" di un complesso organizzato a fini produttivi specifici, ma l'elemento essenziale del negozio che ne veicolava la detenzione, in virtù dell'ampiezza delle predette aree e della loro appetibilità geografica e topografica (per la vicinanza del mare e la collocazione "centrale" e "strategica" nella zona industriale di Melilli); 8) i beni immobili venivano specificamente considerati nella loro effettiva consistenza, con funzione prevalente rispetto agli altri beni che rivelavano un carattere ormai accessorio e recessivo, non mostrandosi legati tra loro da un vincolo idoneo ad unificarli a fini produttivi; 9) l'affitto di azienda ha necessariamente per oggetto un

complesso coordinato e compatto, ben identificabile in quanto tale, di tutti i beni, mobili e immobili, trasferiti in godimento siccome organizzati unitariamente per la realizzazione di un preciso fine produttivo; 10) le parti prendevano atto, nel conferire portata saliente alla detenzione degli immobili, che l'azienda aveva perso la propria identità, tanto da non apparire idonea alla circolazione in quanto tale nel mercato; 11) l'utilizzo dei beni mobili allocati nelle aree era suscettibile, al più, di godimento separato, per l'utilità diretta che ciascuno di essi era in grado di garantire, non offrendosi essi al conseguimento immediato ed unitario di uno specifico fine produttivo o di scambio di beni o servizi; 12) difettava ormai il vincolo funzionale che necessariamente deve sussistere tra i vari elementi costitutivi dell'azienda idoneo a consentire, mediante la loro coordinata interazione, di venire incontro al bisogno del mercato di beni e servizi che i singoli elementi non sarebbero in grado di soddisfare; 13) la società *in bonis* odierna proponente, a fronte della inequivoca definizione data al contratto, non ne ha contestato la connotazione simulatoria; 14) il concordato I.M.S. non era, neanche parzialmente e "per rami d'azienda", nonostante la grandezza delle dimensioni del soggetto in questione, un concordato di "continuità aziendale", ma un concordato interamente liquidatorio.

Giova considerare, con riguardo alla posizione di I.M.S. in concordato preventivo, che il commissario liquidatore effettuava, peraltro, già prima dell'istanza di ammissione al concordato, pignoramento mobiliare sui cespiti ubicati nelle aree detenute da SI.TE.CO., prima attraverso regolari contratti di locazione, in seguito abusivamente.

Il debito verso la I.M.S. è annoverato dalla proponente per importo notevolmente inferiore a quello esposto dal commissario liquidatore, avv. Giovanni Randazzo.

Giova considerare che, sebbene la proponente sorvoli scientemente sul punto, due opposizioni ad altrettanti decreti ingiuntivi ottenuti da I.M.S. si mostrano nettamente tardive e sono destinate inesorabilmente – laddove ciò non sia già avvenuto – alla declaratoria di inammissibilità da parte del giudice adito.

È evidente che con riferimento a I.M.S. il mancato rispetto del dettato dell'art. 160 L.F. sta in ciò, che la proposta concordataria ne trascura inopinatamente il privilegio, prevedendo il pagamento con soddisfazione al 100% esclusivamente per i creditori con ipoteca sugli immobili, per dipendenti e professionisti, debiti tributari, previdenziali ed assicurativi.

Rileva nel senso dell'aberrante classamento dei crediti pure l'esclusione del

collocamento, per converso necessario, delle sanzioni tributarie/erariali al rango privilegiato.

I relativi importi sono appostati al chirografo.

La **mancanza di analiticità**, nelle scritture contabili fornite, con riferimento alla suddivisione per periodi temporali di insorgenza del debito erariale, nonché con riferimento alla distinzione degli importi dovuti al concessionario per la riscossione, relativamente a interessi e sanzioni, ad aggi e mora, **impediscono di operare un elementare raccordo tra debiti risultanti dagli estratti a ruolo disponibili e debiti complessivamente indicati e di verificare l'esatta e congrua determinazione tanto degli interessi che delle sanzioni.**

Va d'altro canto rilevato che la **Serit Sicilia S.p.A.**, non indicata tra i creditori, ha depositato in data 1.2.12 idonea "dichiarazione di credito", precisando che gli importi appostati da SI.TE.CO. tra i crediti *"non tengono conto della nuova normativa, circa la ripartizione del credito al rango privilegiato e chirografario, di cui si chiede sin d'ora l'applicazione con riserva di quantificare la corretta imputazione con un nuovo prospetto di ripartizione che andrà a sostituire quello già allegato"*.

Ora è noto che l'**art. 23, comma 37, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111**, entrato in vigore il 6 luglio 2011 ha modificato, con effetto retroattivo, l'**art. 2752, comma 1, del c.c.**, riconoscendo il privilegio sui crediti per tutte le sanzioni erariali ed eliminando il riferimento temporale alla data di iscrizione nei ruoli.

In base al nuovo disposto del comma 1 dell'**art. 2752 c.c.**, in definitiva, *"hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le imposte e le sanzioni dovute in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi"*.

In tal senso, non può ritenersi rispettato dalla proposta, neanche in questo caso, il dettato dell'**art. 160 L.F.**, ove si prevede che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare le cause legittime di prelazione.

É poi di rimarchevole importanza, quanto ai **debiti per tributi locali**, che gli estratti a ruolo evidenzino la presenza – non dichiarata dalla proponente – di maggiori debiti per TARSU 2010 iscritta dai Comuni di Priolo e di Melilli, nonché la presenza di debiti per ICI dovuta al Comune di Imola.

Va rimarcato che i privilegi rimangono ambigualmente trascurati e bypassati anche con riferimento agli **interessi sui crediti**. La proposta nulla prevede al riguardo, né sull'entità né sulla decorrenza. In altri termini, le ragioni creditorie vengono evasivamente tranciate *tout court* avuto riguardo all'ammontare degli interessi maturati.

SI.TE.CO. s.p.a., pur a seguito dei rilievi specifici svolti dal Commissario, **non ha ritenuto di integrare o modificare la proposta** né di controdedurre al riguardo.

La “scoperta” della insussistenza delle condizioni di ammissibilità dell'utilizzo dell'istituto concordatario impone l'interruzione di un procedimento in cui il momento essenziale del giudizio dei creditori sulla proposta è viziato, non solo dalla falsa rappresentazione della realtà sulla quale il giudizio stesso è fondato, ma sul piano delle “regole” in base alle quali quel giudizio deve, a maggioranza, esprimersi.

L'anomala composizione delle classi, pur a fronte della palese disomogeneità di interessi e qualificazioni giuridiche, costituisce artificio per impedire la piena espansione del divieto ex art. 160 II comma L.F. e concretizza giustappunto un **evidente abuso dello strumento concordatario** (Trib. Latina, 30 luglio 2012).

Al Tribunale, del resto, oltre al controllo della regolarità del procedimento, tocca di dover garantire che ai creditori vengano forniti tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta e che **la valutazione della proposta sia effettuata con modalità tali da rispecchiare l'effettiva volontà dei creditori**. Esprime proprio l'esigenza di garantire una corretta manifestazione del voto l'esame d'ufficio che deve compiere il Tribunale, nei casi di concordato con classi, della rispondenza dei criteri di formazione delle stesse al canone legale. E siffatto controllo, espressamente previsto dall'art. 125, comma 3, L.F. in tema di concordato fallimentare, è implicitamente imposto al Tribunale dall'art. 162, comma 2, che richiede il controllo di

rispondenza della proposta anche al disposto dell'art. 160 che, a sua volta, detta il criterio per la formazione delle classi.

Sebbene, d'altronde, il concordato, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 169 del 2007, sia caratterizzato da una prevalente natura contrattuale e dal decisivo rilievo della volontà dei creditori, rimane chiaro che l'*iter* concordatario che conduce all'approvazione del piano non possa essere, comunque, ricondotto *sic et simpliciter* nell'alveo di formazione di un ordinario contratto di diritto privato, estraneo, per definizione, ad un concorrente controllo giudiziale. All'omologazione del concordato si giunge, del resto, col **meccanismo delle maggioranze, che comporta per i dissenzienti minoritari, per un verso l'eventualità di dover subire il suggello di un piano concordatario accettato dai più, con relative conseguenze a livello di falcidia dei crediti e di percentuali, pure aleatorie, di soddisfacimento delle pretese; per altro verso implica l'esigenza di una "misura di salvaguardia" delle posizioni, immancabilmente rappresentata dalla verifica giurisdizionale persistente delle condizioni di ammissibilità del ricorso all'istituto e del rispetto formale e sostanziale delle regole.**

Il sistema esige *in nuce* un contemperamento pubblicistico, trattandosi non di mero contratto, ma di procedura giurisdizionalizzata ove una maggioranza detterà il contenuto dell'accordo.

In tal senso, è ostativa all'ulteriore corso della procedura concordataria la ravvisata violazione di norme imperative, come nel caso di alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione (art. 160, comma 2, L.F.).

Ontologicamente estraneo alla sfera dell'autonomia soggettiva di giudizio dei singoli creditori è, infatti, quel vizio genetico della proposta estrinsecantesi nella pretermissione indebita di un credito.

In tal caso, il difetto di veridicità dei dati non potrebbe neppure essere utilmente sanato dal consenso dei creditori, che sarebbe inquinato da errore-vizio.

3)Risulta violato il principio di trasparenza e completezza nella formazione dell'elenco dei creditori.

La sede naturale per la verifica, *funditus*, della veridicità dei dati contabili e delle corrette appostazioni dei crediti è proprio la **relazione particolareggiata del commissario giudiziale**, illustrata in occasione dell'adunanza dei creditori.

Il Tribunale, alla stregua degli accertamenti commissariali, ha avuto modo di appurare come la proposta sia **ingannevolmente e persistentemente manchevole con riferimento all'elenco creditori previsto ex lettera b), comma secondo, art. 161**

L.F., ove è prescritto che il debitore presenti, unitamente al ricorso, detto elenco “nominativo” e “con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione”.

In particolare, il novero dei lavoratori dipendenti di SI.TE.CO. s.p.a. non si palesa dettagliato e preciso, ma criptico e confuso.

Non è stato opportunamente specificato, nemmeno in costanza di procedura, l’importo vantato da parte di tutti i singoli lavoratori.

Ab origine faceva difetto un dettagliato e onnicomprensivo novero dei creditori, precipuamente con riguardo proprio ai crediti da lavoro.

È significativo che il dettaglio degli importi spettanti ai lavoratori venisse fornito, una prima volta, solo in data 29.11.2011.

La lacunosità dell’elenco dei creditori veniva era in opportuno rilievo dal commissario già nella prima delle relazioni depositate, conosciute dalla proponente, laddove si evidenziava: *“alcune delle comunicazioni sono state restituite al mittente perché “indirizzo insufficiente”, “trasferito” o “sconosciuto”; è opportuno segnalare che, in taluni casi, l’importo del debito SI.TE.CO. risultante dagli elenchi è di importo consistente e collocato al rango chirografo; in taluni casi non è stato possibile effettuare la comunicazione.*

È sintomatico di un contesto non trasparente che solo ad agosto del 2011, venissero consegnati al commissario il libro giornale 2010 e 2011, con scritture sino alla data del 20 luglio, nonché stato patrimoniale alla data testè indicata.

È, anzi, marcatamente indicativa di un oscuro contesto di riferimento, la circostanza per la quale la società proponente, mediante il proprio consulente del lavoro si mostrasse esplicitamente incapace di aggiornare i dati relativi ai debiti verso i dipendenti e di approdare ad una descrizione minuziosa degli stessi.

La radicale incompletezza relativa ai crediti da lavoro non è stata, in buona sostanza, colmata neppure in seguito all’ammissione al concordato. Basti considerare che, ancora in data 5.8.2011, al commissario veniva consegnato un “nuovo” elenco dei dipendenti, che, analogamente a quello originario, non conteneva specificazione alcuna delle somme singolarmente dovute ai lavoratori.

È del 21.9.2011, quindi ben posteriore al decreto di ammissione alla procedura concordataria, una comunicazione del consulente del lavoro della SI.TE.CO. s.p.a., nella quale viene detto al commissario giudiziale: *“In riferimento alle richieste da Lei formulate per l’aggiornamento delle situazioni debitorie nei confronti dei dipendenti della SI.TE.C.O. ... Le comunico che al momento ... non siamo nella condizione di fornirle detti dati in maniera esaustiva. Le incertezze sono legate alla determinazione del T.F.R. accantonato in azienda da corrispondere ai*

dipendenti e l'eventuale correzione del debito nei confronti del Fondo Cometa e del Fondo di tesoreria INPS".

Successivamente, in data 29.11.2011 venivano forniti gli importi spettanti ai lavoratori, distinti per tipologia di debito. Tali elenchi non comprendevano, tuttavia, i debiti per somme non versate al Fondo Cometa, pure inserito autonomamente tra i creditori.

In proposito, mette in conto rilevare che, tra i creditori della società veniva inserito a sproposito il Fondo Cometa, cui, pertanto, veniva inviato l'avviso della data di adunanza dei creditori.

Il commissario richiedeva, mediante fax del 7.1.2012, alla proponente di trasmettere il *"dettaglio posizione Fondo Cometa, con riguardo ai lavoratori interessati"*.

Il predetto fondo, con sua missiva del 16.1.2012, riferiva, peraltro, preminentemente al commissario giudiziale di non rivestire *"la figura di creditore"*, chiarendo che *"i contributi al Fondo costituiscono una voce del trattamento economico a favore dei lavoratori previsto dal CCNL"* e che, di conseguenza, *"il credito nel caso di non versamento a Cometa, è maturato dal lavoratore aderente"*.

In buona sostanza, l'importo dovuto andava calcolato secondo le regole contrattuali vigenti per l'azienda di riferimento, in base al livello di inquadramento e alle ore di lavoro concretamente svolte, talché Cometa rimaneva finanche impossibilitata a quantificare l'ammontare dei contributi che SI.TE.CO. avrebbe dovuto versare con riferimento ai singoli lavoratori.

Ora, appariva *ab initio* fin troppo evidente che Cometa rappresentava un fondo pensionistico complementare a beneficio dei lavoratori. Detto fondo prevedeva una quota contributiva a carico del lavoratore ed una quota a carico di SI.TE.CO..

Dopo il 2008, per quanto è dato evincere dalla dettagliata relazione del commissario, SI.TE.CO. continuò a trattenere in busta paga gli importi da versare al fondo previdenziale, ma omise in concreto e persistentemente di versarli.

È evidente che detti mancati versamenti contributivi radichino un credito dei lavoratori non già di Cometa, benché la proponente abbia inizialmente inteso appostare il credito a beneficio di quest'ultima, collocandolo in un rango privilegiato comunque sottordinato rispetto a quello dei lavoratori.

Alla richiamata sollecitazione formale del commissario, datata 7.1.2012, di procedere alla trasmissione relativa alla *"posizione Fondo Cometa"*, la SI.TE.CO. s.p.a. dava riscontro quasi un mese più tardi, in data 3.2.2012, limitandosi a inviare *"copia dichiarazioni periodiche Fondo Cometa"* per le annualità: 2008 (IV trimestre), 2009 (trimestri da I a IV), 2010 (trimestri da I

a IV), e primo trimestre 2011, indicando, peraltro, **nominativi di lavoratori sottaciuti ed esclusi nei precedenti elenchi, senza fornire recapito o indirizzo di riferimento.**

Solo in data 6.3.2012, a seguito di numerosi e documentati solleciti, veniva depositato da SI.TE.CO. s.p.a. "elenco per Tribunale definitivo", contenente un ulteriore novero dei dipendenti, dei relativi indirizzi e degli importi ai medesimi dovuti sia per singole voci che per totale.

Detta comunicazione di rettifica del marzo 2012 aggiorna gli importi dovuti ai dipendenti Pirruccello Francesco, Pisa Eusebio, Lentini Vincenzo ed inserisce per la prima volta il debito nei confronti del dipendente Cona Gianluca.

Mette punto segnalare, tuttavia, che restano, allo stato, non specificamente indicati in alcun elenco i debiti nei confronti di Granata Giovanni; Libro Giuseppe, Scirpo, Fiorellino, Senfet, Lamia e Ranno.

Va osservato che l'accertamento di crediti pretermessi in sede di redazione dell'elenco di cui alla lett. b) su richiamata, alterando la prognosi di soddisfazione delle obbligazioni, vale anch'esso a fondare la revoca del concordato, ogni qualvolta ad esso non faccia seguito l'emendamento immediato e rigoroso della proposta iniziale (e, in ipotesi, l'aggiornamento del relativo piano) in termini di trasparenza, quale ineludibile premessa del consenso informato dei creditori.

È emerso, peraltro, che l'importo complessivo indicato quale debito per somme derivanti dal mancato versamento al Fondo Cometa è pari ad euro 844.096,21 per il periodo di riferimento "04/2008-01/2011".

A fronte, pertanto, di una proposta originaria che indicava quale creditore, il Fondo Cometa per l'importo di euro 940.115,83, successivamente rettificato in euro 942.569,43, si è appurato un importo considerevolmente minore di euro 844.096,21 rispetto alla passività parzialmente inesistente esibita in proposta, con conseguente differenza attiva, in favore di SI.TE.CO. s.p.a., di euro 98.473,00.

Solo nel marzo 2012, la società ha emendato nuovamente l'importo relativo al Fondo Cometa, sostenendo la correttezza dell'ammontare da ultimo venuto in evidenza.

Oltre che con riguardo ai lavoratori, l'elenco ex art. 161, comma 2, lett. b), L.F. è significativamente deficitario con riferimento ad altri creditori.

Le scritture contabili, così come rettificata dalla SI.TE.CO. s.p.a. ai fini della presentazione della proposta di concordato, **non indicano, tra i creditori della società, alcuni soggetti per i quali pendono giudizi di accertamento di crediti.**

In tal senso, il commissario è stato posto nell'impossibilità oggettiva di computare detti crediti "controversi" e di inviare gli avvisi di convocazione a soggetti che pur hanno fatto valere giudizialmente le proprie pretese: Reggiane Cranes and Plants, Meridiana Rottami s.r.l., Scanduzzi s.p.a..

É peraltro, sintomatico di scarsa perspicuità nella redazione dell'elenco che le **anagrafiche dei fornitori** siano state fornite solo ad agosto 2011, ben oltre sei mesi dal deposito del ricorso.

Parimenti, ad uno scarso nitore della proposta, in rapporto all'essenziale specificità dell'elenco dei creditori, rispondeva l'allegato 21 alla proposta, che, nel contemplare l'**elenco delle banche**, con indicazione della tipologia di "conto", per un verso si mostrava privo della fondamentale segnalazione del numero del rapporto; per altro verso non si accompagnava alla menzione degli indirizzi di riferimento, resi soltanto molto tempo dopo, unitamente alla rettifica valori del 29.11.2011.

4) Benché il comma secondo, lett. c), dell'art. 161 L.F. imponga l'elaborazione e il deposito di un preciso elenco titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, in proposta non è stato fornito l'elenco delle società di leasing.

La vicenda dei contratti di *leasing* è indicativa di un *modus operandi* poco trasparente, sostanzialmente irrispettoso degli impegni assunti e delle rappresentazioni offerte, assolutamente non collaborativo.

Nel piano concordatario non c'è alcun riferimento idoneo a detti contratti, al loro oggetto, alle relative condizioni.

Nonostante ripetute sollecitazioni al riguardo inoltrate dal commissario, la debitrice **non ha colmato il deficit di trasparenza** in relazione ai plurimi rapporti di *leasing* in essere, sebbene questi ultimi siano suscettibili di incidere sulla tenuta del piano proposto ai creditori e sulla sua reale attendibilità, costituendo parte integrante della "realtà aziendale".

In data 7.2.2012, in ottemperanza al provvedimento del G.D. mediante il quale SI.TE.CO. s.p.a. veniva allertata circa l'esigenza indefettibile di chiarire il contenuto e le determinazioni correlate ai rapporti di *leasing*, il commissario sollecitava una volta di più SI.TE.CO. s.p.a..

É da rilevare che la proponente, solo in data 5.3.2012, trasmetteva un elenco di beni in *leasing* in suo possesso.

Tuttavia, **neppure in seguito ad ulteriore istanza commissariale del 13.4.2012, SI.TE.CO. s.p.a. rendeva chiare le proprie determinazioni in merito alla restituzione dei beni in *leasing* reclamati dalle società concedenti.**

La disamina del fax fatto pervenire al commissario dalla proponente, in data 5.3.2012, denominato "Contratti di leasing al 31/8/2009", in uno alla analisi delle copie dei contratti acquisite finalmente alla cognizione del commissario medesimo, nonché della documentazione depositata da Unicredit Leasing e della corrispondenza trasmessa da Agrileasing e da Santander Consumer Bank, ha permesso di appurare la sussistenza di taluni dati salienti, relativi alle date di inizio e scadenza dei singoli contratti, al costo dei beni concessi in locazione finanziaria, all'importo totale da pagare per rate, al prezzo di riscatto, al totale pagato, al residuo da pagare, alla natura dei beni.

L'attività commissariale ha fatto emergere le seguenti precise, inizialmente inespresse e nascoste, circostanze:

-Unicredit Leasing ha ottenuto decreto ingiuntivo per l'ammontare di euro 945.391,20, oltre spese; il decreto ingiuntivo è stato opposto da SI.TE.CO., senza la proposizione di riconvenzionali;

-Unicredit Leasing ha depositato istanza di rivendica dei beni, ad oggi non riconsegnati;

-Santander, tramite fax del 24.10.2011, inviato a SI.TE.CO. ed per conoscenza al commissario giudiziale, ha richiesto la corresponsione dell'importo di euro 8.891,78, ovvero la restituzione di veicoli ancora detenuti dalla proponente;

-Agrileasing, mediante fax del 4.1.2012, ha addirittura informato essa stessa il commissario che, per la data 19.1.2012 – dunque in costanza di concordato – era stato programmato l'asporto dei beni in *leasing*, in forza di D.I. per riconsegna emesso dal Tribunale di Roma, identificato con il n. 62011/2010.

Costituisce inoltre circostanza *ab initio* obliterata dalla proponente, eppure verificata dal commissario giudiziale, quella per cui taluni beni detenuti in *leasing* da SI.TE.CO. s.p.a. risultano ubicati in parte nel sito di proprietà della I.M.S. (società in concordato preventivo), in parte presso Porte e Arredi s.r.l., almeno uno in Marina di Melilli presso il cantiere Yard, area del Consorzio A.S.I.

Detta situazione è suscettibile di ingenerare, per sua natura, un accrescimento marcato di costi, attesa l'attualità persistente di una occupazione impropria e *sine titulo* di siti nella titolarità di altri soggetti giuridici.

Più specificamente, è d'uopo rilevare che con la comunicazione del 13.4.2012, il commissario giudiziale ribadiva l'esigenza di ottenere dettagliato riscontro, da parte della proponente, con riferimento ai beni in *leasing*, essendo rimasta ignota e incontrollabile ogni determinazione di SI.TE.CO. s.p.a. in ordine alle richieste di restituzione avanzate dalle società concedenti.

È rilevante, in altri termini, che la proponente abbia continuato a detenere i beni anche successivamente alla presentazione dell'istanza di concordato, senza evidenziare l'eventuale utilizzo degli stessi e senza comunicare con solerzia le proprie determinazioni in merito alla problematica relativa alla restituzione alle società di *leasing*.

Continua, peraltro, a difettare una valutazione specifica e "attualizzata", quindi congrua, dei singoli beni oggetto dei contratti.

Ed è opportuno osservare che la situazione debitoria di SI.TE.CO. è in via di costante aggravamento in mancanza di pronta restituzione dei beni in atto ancora detenuti nonostante la sospensione risalente del pagamento dei canoni.

SI.TE.CO. ha, peraltro, inteso appostare una ragione creditoria complessiva destituita di idoneo fondamento oggettivo: invero essa adduce d'aver diritto alla corresponsione di una cospicua differenza tra i canoni versati e l'equo compenso per la restituzione di quei medesimi beni che, in atto, essa però trattiene nella propria disponibilità. La ragione di credito è all'evidenza inesistente nella misura in cui quei beni ai quali si correlerebbe l'equo compenso sono in realtà giacenti presso aree persistentemente detenute da SI.TE.CO., che ne ha omesso e finanche denegato la restituzione.

5) Il commissario ha rimarcato talune essenziali contraddizioni e lacune nella rappresentazione svolta da SI.TE.CO. con riferimento ai crediti vantati e talune anomale oscillazioni del conto economico in costanza di procedura.

Con riguardo al credito esposto nei confronti di I.M.S., non è stata, infatti, a tutt'oggi fornita la documentazione richiesta e necessaria al fine di procedere ad una sua congrua ed effettiva valutazione del medesimo.

Il commissario liquidatore di I.M.S. s.r.l. in concordato preventivo ha segnalato l'insussistenza del credito dedotto dall'odierna proponente.

Peraltro, il credito recisamente indicato nella proposta in euro 172.601,75, sarebbe suscettibile di rimanere assorbito da compensazione con il debito evidenziato in

proposta, al rango chirografario, nei confronti della stessa I.M.S., per euro 390.000,00, non potendo, in tal guisa, l'attivo indicato essere considerato a vantaggio dell'intera massa dei creditori.

Pure con riguardo al **credito evidenziato nei confronti di Reggiane Cranes and Plants**, per l'importo stimato di euro 600.000,00, valutato prudenzialmente in euro 300.000,00, non è stata fornita tutta la documentazione funzionale ad una trasparente ed attendibile valutazione della ragione esposta. In particolare, non sono state offerte in visione: la scrittura del 22.11.2004 per cui viene chiesta la dichiarazione di inefficacia (e secondo la quale, per quanto si legge negli atti disponibili, veniva convenuto in favore di S.I.T.E.C.O. un indennizzo onnicomprensivo pari ad euro 861.000,00, a definitiva tacitazione, pagato mediante consegna di 1230 tonnellate di materiale ferroso già presente nello stabilimento della odierna proponente); le fatture indicate nell'atto di citazione; gli elementi anche processuali utili a consentire, da un lato al commissario di quantificare l'asserito credito raffrontandolo alla valutazione indicata in proposta, dall'altro ai creditori di rendersene puntualmente edotti.

Mette in conto anche soggiungere che nell'atto di citazione, in effetti rivolto anche contro Iniziativa Sicilia s.r.l., è chiesta, in subordine, la compensazione con le fatture, contestate, emesse da Reggiane Cranes, per l'importo di euro 234.002,60, e da Iniziativa Sicilia s.r.l., per euro 21.225,60. In merito, va evidenziato che le scritture contabili di S.I.T.E.CO. evidenziano, tra i debiti verso fornitori, l'importo di euro 21.225,60 quale **ammontare dovuto a Iniziativa Sicilia s.r.l.**, che, infatti, è stata indicata tra i creditori (cfr. all. 22 alla proposta), mentre, con le "rettifiche da concordato" registrate il 1.2.2011, il debito verso il fornitore Reggiane Cranes and Plants S.p.A., pari ad euro 234.008,60, evidenziato dalle scritture contabili aggiornate alla data dell'1.1.2011, è stato immotivatamente eliminato.

Quanto al D.I. nei confronti di Reggiane Cranes and Plants, per euro 404.000,00, non valutato nella proposta, per quanto desumibile dagli allegati alla stessa, è d'uopo, peraltro, rilevare che la documentazione e le informazioni disponibili non consentono disamina puntuale al riguardo.

Anche il **credito evidenziato nei confronti di Meridiana Rottami** per l'importo di euro 12.588,42 è stato eliso, senza giustificazione di supporto.

Va osservato anche che il **credito evidenziato nei confronti di Unicredit Leasing S.p.A.**, sembrerebbe suscettibile di assorbimento per compensazione con il debito evidenziato in proposta, al rango chirografo, nei confronti della stessa società, aggiornato al 27.10.2001 in euro 918.869,00, non potendo, in tal guisa, l'attivo indicato essere considerato a vantaggio dell'intera massa dei creditori.

Quanto al **credito evidenziato nei confronti di M.C.A. S.r.l.**, il commissario ha appurato che le scritture contabili, così come la proposta di concordato, espongono anche un debito nei confronti della stessa società, pari ad euro 79.863,24. Mediante la documentazione consegnata solo il 3.2.2012 e originariamente resa indisponibile sono state accertate la proposta opposizione a decreto ingiuntivo di M.C.A. per euro 79.863,24 e la domanda di risarcimento danni, avanzata da SI.TE.CO. per euro 103.752,00, comprensivi di IVA, con significativa richiesta di compensazione parziale.

Quanto ai **crediti indicati in proposta verso IBC Impianti s.r.l. ed Energie Rinnovabili s.r.l.**, rispettivamente per euro 1.610,30 ed euro 45.039,00, gli stessi risultano interamente incassati alla data del 27.10.2011. Parimenti, si palesano già incassate, alla data suddetta, le ulteriori fatture emesse, nel periodo successivo alla presentazione della proposta sino al 20.7.2011, nei confronti dei soggetti indicati, per l'ammontare di euro 69.372,00 per Energie Rinnovabili ed euro 13.006,42 per IBC Impianti s.r.l... In contrasto con il principio di trasparenza della proposta concordataria, è dato rilevare che la documentazione a disposizione non consente di verificare l'esatta causale dell'emissione delle fatture.

Analogamente non è permessa una verifica della causale dell'emissione di fatture per euro 14.415,00 e per euro 63.615,00 verso **Società Consortile Porto Siracusa**, nel periodo successivo alla presentazione della proposta. In tal caso, peraltro, nessuna fattura appare incassata.

Ciò detto tra la data dell'1.2.2011, cui si collegava la proposta depositata il 9.2.2011, e la data del 27.10.2011, si sono configurati **rimarchevoli e affatto chiari mutamenti del conto economico**, puntualmente enucleati dall'attento commissario.

Sono stati appurati, in particolare, costi per retribuzioni operai per euro 41.086,48 e contributi previdenziali per euro 11.905,05.

Sono stati poi ravvisati accantonamenti tfr.

Sono affiorati alla cognizione del Tribunale importi per canoni di *leasing* relativi a macchinari e impianti per euro 224.496,12, riconducibili a svariate fatture anche con date successive a quella del 9.2.2011 di deposito del ricorso per l'accesso alla procedura concordataria.

Significativi pure i dati concernenti canoni e spese di conduzione di appartamenti, per euro 6.440,00.

Essenziale appare, poi, il dato afferente i costi dell'energia elettrica: euro 53.486,63.
Il commissario ha evidenziato che dati disponibili non consentono di rilevare il periodo di riferimento dei costi anzidetti. L'ENEL Energia S.p.A. ha, peraltro,

inviato al legale della proponente, avv. Vincenzo Trapanese, comunicazione di addebito a seguito compensazione, da cui si evince che il debito di SI.TE.CO. s.p.a. ammonta a complessivi euro 272.615,94, in luogo dell'importo di euro 671.281,00 indicato nella situazione patrimoniale al 27.10.2011, con una differenza, in favore di SI.TE.CO. s.p.a. di ben 398.664,79 euro. È rimasto, peraltro, alla stregua della documentazione messa a disposizione del commissario da parte della proponente, non verificabile il costo di competenza riguardante il periodo successivo alla data di presentazione dell'istanza di concordato.

Il Tribunale non può che constatare come la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa non sia aggiornata e non contenga, nonostante il tempo trascorso e i rilievi puntuali mossi a più riprese dal commissario, una dettagliata esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Lo stato analitico ed estimativo delle attività non può obiettivamente considerarsi tale e reca aspetti di vaghezza e indeterminatezza.

Nel caso che occupa non è, in ultima analisi, possibile una percezione nitida da parte dei creditori della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare.

Ed è una circostanza assodata quella per cui, sebbene il commissario abbia provveduto al deposito di tre relazioni nelle quali ha puntualmente "registrato" ciascuno dei sopra esposti rilievi, SI.TE.CO. non si è curata di colmare e giustificare le lacune informative imputatele.

Il quadro informativo ed esplicativo è rimasto carente.

Necessita, del resto, osservare come la "frode", che si è visto costituire elemento caratterizzante di tutti i comportamenti che, ai sensi dell'art. 173 L.F., comma primo, valgono a condurre alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, deve intendersi inclusiva di ogni comportamento che abbia in sé l'attitudine a circuire e fuorviare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento delle rispettive ragioni in esito all'esecuzione della proposta, pregiudicando la possibilità per i creditori medesimi di compiere le proprie valutazioni di competenza avendo presente l'effettiva consistenza e la concreta situazione giuridica e contabile degli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'impresa.

6) Il commissario ha posto in luce una nettissima divaricazione tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrabile.

Come messo in rilievo dal commissario, nella proposta di concordato è stata omessa significativamente l'esistenza di debiti per interessi accessori nei

confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali nonché una ingente passività potenziale.

Valore dirimente assume, sul piano dell'ammissibilità del concordato, la **rispondenza** con la realtà effettuale dello stato analitico ed estimativo delle attività e dell'elenco nominativo dei creditori, corredato dell'indicazione delle rispettive cause di prelazione (art. 161, comma 2, lett. b), L.F.).

In altri termini, la veridicità dei dati contabili, con l'esatta rappresentazione delle attività e passività e l'attendibilità del valore attribuito ai beni costituiscono il presupposto per l'accettazione "consapevole" da parte dei creditori. Ed è alla salvaguardia della corretta informazione del ceto creditorio su detti eminenti aspetti che sono indirizzati i poteri di controllo del Tribunale anche nell'eventuale subprocedimento di revoca ex art. 173 L.F.

La determina del liquidatore in merito alla presentazione della proposta di concordato non specifica alcunchè in merito agli interessi maturati e maturandi sui debiti, pur prevedendo il pagamento dei privilegiati al 100%.

Per converso la proposta di concordato **contiene un approssimativo paragrafo intitolato "accantonamenti per rischi-oneri da contenzioso passivo e interessi su dilazioni pagamento crediti privilegiati"**.

A seguito della richiesta avanzata dal commissario con riferimento al "dettaglio e precisazioni in ordine ad interessi maturati e maturandi sui debiti" è emerso che per alcuni creditori (Intesa San Paolo per mutuo ipotecario), gli interessi al tasso convenzionale, anche relativi al periodo successivo alla presentazione della proposta di concordato, sono stati inseriti nell'ammontare del debito indicato in proposta; per altri creditori (per tributi), rimane incerta l'esposizione degli interessi al tasso fiscale, la collocazione al privilegio o al chirografo, nonché la data di riferimento finale. Inoltre, si afferma che sono stati calcolati gli interessi maturati e maturandi per i debiti previdenziali, anche se non è specificata la data di riferimento ultimo. Nulla è specificato, ad ogni buon conto, per gli interessi su altri debiti.

Il **debito nei confronti della DAMI** risulta indicato nelle scritture contabili e nell'allegato 22 alla proposta in euro 31.604,57; la sentenza citata n. 2902/11 ha condannato la SI.TE.CO. al pagamento di euro 34.469,96, oltre interessi e

spese, nonché delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 4.028,00, oltre IVA, cassa e spese generali.

Il debito nei confronti della IPERTEC risulta indicato nelle scritture contabili e nell'allegato 22 alla proposta in euro 89.195,78; l'opposizione a decreto ingiuntivo porta, peraltro, domanda riconvenzionale per l'importo di euro 140.271,11, a titolo di risarcimento danni, con richiesta di compensazione.

7)La condotta tenuta dalla debitrice è apparsa complessivamente poco chiara, esplicita e percettibile.

Risulta violato il limite implicito dell'accesso al concordato dell'abuso del diritto, che nella specie si declina nell'abuso dello strumento concordatario in violazione del principio di buona fede.

Il ricorso allo strumento concordatario non può essere giammai effettuato violando le regole della correttezza e della buona fede, che si sostanziano in una piena *discovery* documentale nonché nell'offerta tempestiva al commissario di tutte le informazioni che quest'ultimo assuma come necessarie.

L'art. 173 L.F. funge, infatti, da "contrappeso pubblicistico", assegnando al Tribunale anche un ruolo di garanzia del rispetto delle richiamate regole della correttezza e buona fede.

Per quanto il commissario giudiziale abbia fatto richiesta precisa di documentazione funzionale all'assolvimento del proprio incarico, il contegno assunto da SI.TE.CO. s.p.a. non si è rivelato netto ed eloquente.

Il commissario già nella propria relazione ex art. 172 L.F. del 13.2.2012, dava atto di aver richiesto a SI.TE.CO. s.p.a. la produzione di cui ai fax del 21.12.2011 e del 7.1.2012 in atti, senza riceverne compiuto e integrale riscontro.

Con comunicazione del 4.4.2012, di parecchio successiva rispetto al deposito della relazione anzidetta, il commissario chiedeva nuovamente a SI.TE.CO. s.p.a. di "*voler trasmettere alla scrivente la documentazione e le informazioni già richieste, e sinora non riscontrate, nonché situazione economica e patrimoniale aggiornata, relazionando su eventuali pagamenti effettuati e costi sostenuti, nonché sui crediti da riscuotere*", segnalando la necessità di adempiere tempestivamente alle integrazioni documentali relative ai beni detenuti in base a contratti di *leasing*; necessità rimarcata finanche dal G.D. alla procedura con apposito provvedimento.

In altri termini, con detta comunicazione il commissario sottoponeva a SI.TE.CO. s.p.a. l'esigenza di rappresentare circostanziatamente e particolareggiatamente la

situazione economica e patrimoniale aggiornata, con l'indicazione minuziosa di eventuali pagamenti effettuati e costi sostenuti, nonché dei crediti da riscuotere.

Nello specifico, il commissario rimandava alle carenze esposte nella propria relazione ex art. 172 L.F. ed indicava come improcrastinabile ed essenziale la documentazione e l'esposizione delle controversie in corso e delle informazioni necessarie al completamento delle trascrizioni dei beni mobili registrati, essendo lacunoso il corredo documentale all'uopo indispensabile per provvedervi presso l'ACI.

La proponente, in buona sostanza, non ha ancora interamente comunicato i dati richiesti dall'ACI al fine di ultimare la procedura relativa alla trascrizione del decreto di ammissione al concordato preventivo in relazione ai beni mobili registrati. Gli adempimenti commissariali relativi a detta opera di trascrizione sono stati, pertanto, di fatto ostacolati e, in ultima analisi, impediti.

A fronte, dunque, di accurate ed analitiche richieste, SI.TE.CO. s.p.a. si limitava, in data 18.4.2012, a versare in atti "situazione patrimoniale/conto economico al 31/3/2002" (ossia 2012).

Nessuna informazione di dettaglio veniva resa a supporto della situazione rappresentata, né venivano forniti i chiarimenti e le precisazioni relativi alle richieste sopra riassunte fatte pervenire alla proponente dal commissario.

Che la condotta di SI.TE.CO. s.p.a. si sia configurata tutt'altro che collaborativa, cristallina, lineare e coerente con le impellenze dello svolgimento delle verifiche commissariali e della corretta e completa informazione dei creditori, si ricava inequivocabilmente ed incisivamente dal contenuto di una mail inoltrata dal liquidatore della proponente all'ing. Rodolfo Santuccio, incaricato della stima dei beni di quest'ultima. Nel proprio fax del 24.3.2012, il tecnico menzionato dà conto d'aver ricevuto comunicazione telematica (in atti) del seguente singolare tenore: "Tutta la documentazione societaria della SI.TE.CO. s.p.a., dovendo liberare la sede sociale, è stata trasferita in un locale a deposito preso in affitto a Melilli (SR) nella contrada Bondifè a Lei ben noto. Non avendo la società da tempo alcun impiegato amministrativo o tecnico, comprenderà che non posso fare altro che metterle a disposizione tutta la documentazione come in più di una occasione fatto a Lei presente, non essendo in condizione di potere dare personalmente alcun aiuto tecnico. Sarà pertanto Sua cura provvedere al necessari accertamenti affinché la dovuta relazione possa essere sufficientemente suffragata".

A seguito della precisa richiesta del commissario di fornire situazione patrimoniale ed economica aggiornata, la SI.TE.CO. s.p.a. ha provveduto, in data 18.4.2012, a

depositare situazione patrimoniale e conto economico correlati alla data del 31.3.2012.

La situazione patrimoniale rielaborata riporta i saldi iniziali all'1.1.2012 ed i saldi finali al 31.3.2012, nonché gli importi complessivi dei movimenti dare-avere che hanno interessato i singoli conti di SI.TE.CO. s.p.a. in tale periodo.

Tra tali conti è compreso quello concernente la perdita d'esercizio riferita all'anno precedente. Pur tuttavia, poiché l'ultima situazione economica era agganciata alla data del 27.10.2011, sono rimaste non riscontrabili talune differenze che hanno interessato poste patrimoniali attive e passive da detta data al 31.12.2011, nonché le voci di conto economico collegate allo stesso periodo.

Rileva il Tribunale che, come chiarito dal commissario, SI.TE.CO. s.p.a. ha glissato, lasciandola priva di ogni riscontro, sulla richiesta di notizie sui pagamenti effettuati e sul recupero dei crediti esposti.

Osserva il Collegio che è da stimarsi fraudolento qualsivoglia comportamento che, anche implicitamente e per inerzie concludenti, si concretizzi nell'**omissione di informazioni rilevanti**, indicate come tali dal commissario giudiziale nella propria relazione o nei singoli atti che ne abbiano segnato l'interlocuzione con la proponente e che siano stati portati a conoscenza di quest'ultima. Nell'alveo applicativo dell'art. 173, comma 1, L.F. rientra, dunque, il contegno volontario che sia volto ad **occultare "silenziosamente" situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori** e quindi tali, se conosciute, da condurre ad una diversa valutazione della proposta (Cassazione civile sez. I, 23 giugno 2011, n. 13817).

La disamina commissariale ha, peraltro, puntualizzato le articolate e non pienamente decrittabili evidenze appresso passate in rassegna.

-Saldi del conto (codice di contabilità 02 00 00071) "Credito Aretuseo c/c".

Alla data del 27.10.2011 il saldo di tale conto esponeva un importo a credito di euro 11.654,81; alla data del 1.1.2012 lo stesso conto presenta un saldo a credito di euro 4.919,81, ed, alla data del 31.3.2012, un saldo, sempre a credito, di euro 3.183,61, e movimenti avere (in uscita) di euro 3.865,80; non sono state fornite informazioni sui pagamenti effettuati.

-Saldi del conto cliente (codice di contabilità 06 01 00965) "C.IM. EDIL SRL".

Alla data del 31.3.2012 il saldo di tale conto espone un importo a credito di euro 13.626,48, formatosi nel corso del 2012; non è evincibile l'origine del credito.

-Saldi del conto cliente (codice di contabilità 06 01 00965) "C.IM. EDIL SRL".

Alla data del 31.3.2012 il saldo di tale conto espone un importo a credito di euro 13.626,48, formatosi nel corso del 2012; non è evincibile l'origine del credito.

-Saldi del conto cliente (codice di contabilità 06 01 00982) "Soc. Consortile Porto Siracusa srl".

Alla data del 27.10.2011 il saldo di tale conto esponeva un importo a credito di euro 63.615,00 (a fronte di un saldo iniziale all'1.1.2011 di euro 45.600,00; alla data dell'1.1.2012 e del 31.3.2012, lo stesso conto presenta un saldo a credito di euro 67.245,00; non sembrano annotati incassi, anche a fronte di nuovi crediti rilevati.

-Saldi del conto (codice di contabilità 38 00 00110) "Perdita esercizio".

Alla data del 31.3.2012 il saldo di tale conto espone un importo di euro 477.725,16, evidenziante la perdita formatasi nel corso del 2011.

-Saldi del conto fornitore (codice di contabilità 08 01 00006) "Unicredit Leasing SPA".

Alla data del 27.10.2011 il saldo di tale conto esponeva un importo a debito di euro 918.869,00 (a fronte del debito evidenziato all'1.2.2011 di euro 546.474,59, così come rettificato a seguito del ricevimento del citato D.I. (come da indicazione fornita da S.I.T.E.CO. s.p.a.); alla data del 31.3.2012 lo stesso conto presenta un saldo a debito di euro 1.022.396,56.

-Movimenti del conto fornitore (codice di contabilità 08 01 00665) "Campisi Andrea".

Alla data dell'1.1.2012 il saldo di tale conto esponeva un importo pari a zero. Nel corso del 2012 il conto fornitore è movimentato, in dare e avere, per l'ammontare di euro 600,00; non sono state fornite informazioni sui pagamenti.

-Saldi del conto fornitore (codice di contabilità 08 01 00878) "ENEL ENERGIA SPA".

Alla data del 27.10.2011 il saldo di tale conto esponeva un importo a debito di euro 671.280,73; con comunicazione di rettifica depositata il 14.3.2012, il liquidatore specificava, facendo riferimento alla documentazione inviata da Enel Energia S.p.A., che l'importo definitivamente dovuto al fornitore in esame doveva quantificarsi in euro 272.615,94, con conseguente verificarsi di sopravvenienza attiva di oltre euro 398.000,00, a seguito dell'erronea fatturazione da parte di Enel; la situazione patrimoniale aggiornata al 31/3/2012 evidenzia un debito di euro 663.153,97.

-Saldi del conto fornitore (codice di contabilità 08 01 00905) "MPS Commerciale Leasing SPA".

Alla data del 27.10.2011 il saldo di tale conto esponeva un importo a debito di euro 252.066,96, così come rettificato con comunicazione depositata il 14.3.2012 (a

fronte del debito evidenziato all'1.2.2011 di euro 170.169,48); alla data del 31.3.2012 lo stesso conto presenta un saldo a debito di euro 221.374,20.

-Movimenti del conto fornitore (codice di contabilità 08 01 00998) "Vinci Antonio". Alla data dell'1.2.2012 il saldo di tale conto esponeva un importo pari a zero. Nel corso del 2012 il conto fornitore è movimentato, in dare e avere, per l'ammontare di euro 1.587,60; non sono state fornite informazioni sui pagamenti.

-Movimenti del conto fornitore (codice di contabilità 08 01 00999) "PORTE E ARREDI SRL".

Alla data del 1/1/2012 il saldo di tale conto esponeva un importo pari a zero. Nel corso del 2012 il conto fornitore è movimentato, in dare e avere, per l'ammontare di euro 1.669,80; non sono state fornite informazioni sui pagamenti.

-Saldo del conto (codice di contabilità 16 00 00106) "IRPEF SU REDDITI LAV.AUTONOMO".

Alla data del 27.10.2011 il saldo di tale conto esponeva un importo a debito di euro 92.472,51; alla data del 31.3.2012 lo stesso conto presenta un saldo a debito di euro 93.364,97; il debito appare ulteriormente incrementato, senza che siano evidenziati versamenti in favore dell'Erario.

-Saldo del conto (codice di contabilità 16 00 00107) "IRPEF COLLABORAZIONI ...".

Alla data del 27.10.2011 il saldo di tale conto esponeva un importo a debito di euro 104.959,61; alla data dell'1.1.2012 lo stesso conto presenta un saldo a debito (invariato sino al 31.3.2012) di euro 106.044,07; non sono state fornite informazioni sui pagamenti per "collaborazioni" che possano avere portato all'incremento del debito.

-Saldo del conto (codice di contabilità 24 00 00011) "INPS COLLABORATORI".

Alla data del 27.10.2011 il saldo di tale conto esponeva un importo a debito di euro 54.895,00; alla data dell'1.1.2012 lo stesso conto presenta un saldo a debito (invariato sino al 31.3.2012) di euro 56.017,00; non sono state fornite informazioni sui pagamenti per "collaborazioni" che possano avere portato all'incremento del debito.

Va rilevato anche che la voce "immobilizzazioni finanziarie", presente nella situazione contabile al 1.2.2011, per il valore di euro 1.000,00, è interamente svalutata ai fini della proposta concordataria. Il ricorso per l'ammissione alla procedura non specificava le motivazioni della svalutazione. Dette motivazioni non risultano successivamente chiarite dalla proponente.

Necessita anche osservare che, in spregio ad un elementare principio di trasparenza e intelligibilità della proposta, l'esame dei documenti non permette – ancora allo stato – di appurare l'avvenuta emissione di fatture, l'entità dei corrispettivi di vendita e degli incassi, l'identità dei soggetti acquirenti, con riferimento alla **dedotta alienazione delle "rimanenze"**, indicate nella proposta di concordato per euro 42.562,40 e segnalate – significativamente – come ormai vendute alla data di stesura della "rettifica valori" depositata il 29.11.2011.

Pure limitandosi a un controllo eminentemente formale della completezza e regolarità della documentazione allegata alla domanda, il Tribunale, alla stregua degli accertamenti condotti dal commissario, non può esimersi, nel caso di specie, dal rilevare **perduranti e insanate lacune tanto nell'ostensione dei documenti che nella piena esposizione della situazione patrimoniale.**

8)SI.TE.CO. ha esposto un credito inesistente, facendolo assurgere a postulato concordatario e a fulcro del piano proposto ai creditori.

Assume, infatti, valenza centrale nell'esecuzione del concordato in funzione del soddisfacimento dei creditori, secondo le ragguardevoli percentuali offerte (pur nell'alterazione sanzionata delle prelezioni: v. punto 2), il dedotto credito che deriverebbe, ad avviso della proponente, da una causa intentata nei confronti della Regione Siciliana presso il Tribunale di Catania.

In altri termini, **la voce più rilevante dell'attivo è costituita da un dubbio e fumoso credito, eppur vantato come praticamente certo, nei confronti della Regione.**

È lo stesso attestatore ad affermare che su tale "previsione d'incasso" si fonda la proposta di concordato e che la mancata "erogazione" di tali somme pretese non potrebbe consentirne lo svolgimento.

La prospettazione concordataria ostenta come ovvio e ineluttabile un credito segnato da un'incertezza di fondo. Ed, infatti la documentazione offerta non dimostra in maniera immediata e sicura il nesso di causalità esistente tra la natura e l'entità dei danni asseritamente subiti dalla SI.TE.CO. ed il comportamento assunto dalla Regione Sicilia in materia energetica.

Il commissario ha opportunamente segnalato la carenza di documentazione necessaria per una compiuta valutazione dell'asserito credito. La proponente ha inopinatamente inteso esimersi dal fornire il

completo ed integrale corredo documentale richiesto dal commissario medesimo.

La pretesa creditoria appare piuttosto malferma nei presupposti sostanziali, nella misura in cui viene dedotta, presso un Tribunale ordinario – che ha disatteso recisamente ogni istanza istruttoria della proponente – un fantomatico danno da perdita di *chance* che SI.TE.CO. avrebbe subito in conseguenza della sospensione, per un paio d'anni, a livello regionale, del rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di parchi eolici.

A tacere dell'ampia **discrezionalità** sulla politica energetica che la Regione Siciliana è chiamata istituzionalmente ad esercitare, non è dato comprendere come la proponente pretenda di dedurre dinanzi al G.O. un danno che essa stessa allega come connesso al mancato rilascio di provvedimenti amministrativi; né si capisce quale sia il presupposto normativo per cui SI.TE.CO. ritenga che il radicarsi della giurisdizione in capo al Tribunale di Catania.

È poi significativo di un contegno in violazione del principio di trasparenza indefettibilmente sotteso al ricorso alla procedura concordataria che la **proponente esponga un credito ampiamente aleatorio alla stregua di credito “certo” e “irrefutabile” e, d'altro canto, ometta di riferire, nonostante i dettagliati molteplici solleciti del commissario, circa gli esiti anche “provvisori” dell'intentata controversia.**

In particolare, benchè la causa fosse stata rinviata per la precisazione delle conclusioni a data compresa nello scorso mese di luglio 2012, SI.TE.CO. si è ben guardata dall'esplicitarne a beneficio dei creditori e del Tribunale di Siracusa il suo concreto epilogo.

Ciò detto, dal tenore dell'art. 173, comma 2, legge fallimentare, emerge chiaramente che, a conclusione del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, e se ne sussistono i presupposti processuali e sostanziali, **viene emessa la sentenza di fallimento senza ulteriori adempimenti processuali**, in quanto l'accertamento del tribunale e correlativamente l'ambito di difesa del debitore, attengono ad una fattispecie complessa nella quale uno dei presupposti per la dichiarazione di fallimento è la revocabilità dell'ammissione al concordato.

Del resto, lo stato d'insolvenza è contenuto nel provvedimento di ammissione al concordato e non si differenzia da quello richiesto per il fallimento, se non sotto il profilo che nel primo l'insolvenza non deve essere tale da impedire una prognosi favorevole in ordine al pagamento dei creditori almeno nei tempi e nelle misure minime previste dalla legge (Cass. Civ. sez. I, 26 maggio 2009, n. 12145).

Il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato preventivo e la conseguente dichiarazione di fallimento è unico, non frazionabile in autonomi sub-procedimenti di cui peraltro non si avverte la necessità, stante la complementarità delle questioni trattate e la possibilità per la debitrice di difendersi compiutamente nell'ambito del procedimento prefallimentare.

In definitiva, la procedura concordataria si pone come un procedimento incidentale nell'ambito della procedura fallimentare e da' luogo ad una **sospensione impropria** della stessa la quale riprende se la procedura concordataria viene meno. La procedura ex art. 173, legge fallimentare rende inoperante la procedura di concordato preventivo.

Tutto ciò argomentato, il Tribunale di Siracusa – Sezione Prima Civile, ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, situazione evincibile dall'entità dei debiti dichiarati e documentati dalla debitrice in sede di domanda di ammissione alla procedura concordataria, debiti tutti puntualmente riscontrati dal Commissario Giudiziale dopo l'ammissione al concordato;

considerato che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti indicati nel secondo comma dell'art.1 l.fall.;

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è emerso che l'impresa ha un indebitamento grandemente superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. L.F.;

P.Q.M.

Visto l'art. 173 R.D. 16.3.1942 n. 267 revoca l'ammissione al concordato preventivo di SITE.CO. s.p.a.;

visti gli artt. 5 e segg. del R.D. 16.3.1942 n. 267, dichiara il fallimento di:

SISTEMI TECNOLOGICI COSTRUTTIVI S.p.a - in sigla SI.TE.CO. S.p.a - in liquidazione, con sede in Priolo Gargallo, c.da Vallone del Feudo s.n.c. , cod. fisc. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Siracusa 01445400896, numero REA 124244, avente per oggetto progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di strutture ad alto contenuto tecnologico ed in particolare di impianti eolici;

NOMINA Giudice Delegato il **Dr. Salvatore Leuzzi**

NOMINA Curatore l'Avv. **Laura Panigada**

ordina alla fallita di depositare entro dieci giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

stabilisce che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo abbia luogo davanti al Giudice Delegato, aula fallimentare, terzo livello, il giorno **6 marzo 2013**, ore 10;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione, precisando che le domande pervenute successivamente saranno considerate tardive;

DISPONE la prenotazione a debito del contributo unificato previsto dall'art. 9 legge 23/12/1999 n. 488, modificato dal decreto legge 11/03/2002 n. 28, avendo accertato, allo stato, la indisponibilità di denaro tra i beni del fallimento.

ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Così deciso in Siracusa, li 18 dicembre 2012.

Il Presidente

D.ssa Veronica Milone

Il Giudice Delegato

Dr. Salvatore Leuzzi

Il Direttore della Cancelleria

Dr. Renato Chinigò

Depositata il **20 DIC. 2012**

Il Direttore della Cancelleria

Dr. Renato Chinigò